

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 90 del 28 dicembre 2017

Rettifica, per mero errore materiale, del D.D.R. n. 80 del 23 novembre 2017, con oggetto: "D.Lgs. 3 dicembre 2014, n.199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S. - a Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in Località Cà dei Frati n.9, codice aziendale 089VR075".

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rettifica, per mero errore materiale, la ragione sociale e la sede legale e produttiva dell'allevamento di cui in oggetto, già modificata, precedentemente, con D.D.R. n. 80 del 23 novembre 2017.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Nota dei Servizi Veterinari della Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 192925 del 12/12/2017 (ns. prot. n. 518142 del 12/12/2017) di richiesta di rettifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 10/06/2014, con cui veniva riconosciuto l'allevamento avicolo Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S., sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in località Cà dei Frati n. 9, codice aziendale 089VR075, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero "IT089VR075";

VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 80 del 23 novembre 2017, con il quale è stata modificata la ragione sociale dell'allevamento avicolo in oggetto, come da richiesta dei Servizi Veterinari della Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 175590 del 10/11/2017 (ns. prot. n. 471317 del 10/11/2017), agli atti della presente struttura;

VISTA la successiva richiesta dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 192925 del 12/12/2017 (ns. prot. n. 518142 del 12/12/2017), agli atti della presente struttura, di rettifica, per mero errore materiale, della ragione sociale dell'allevamento in oggetto, nonché di comunicazione della corretta denominazione della località in cui tale allevamento ha la propria sede legale e produttiva;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la ragione sociale e la sede legale e produttiva dell'allevamento in oggetto, passando da: Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in località Cà dei Frati n. 9, a: Soc. Agr. Corte Cà Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in località Cà Frati n. 9;

VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, rilasciato con Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 10/06/2014, all'allevamento con ragione sociale: Soc. Agr. Corte Cà Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S. e sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR), località Cà Frati n. 9, cod.az. 089VR075;
3. di rettificare il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 80 del 23 novembre 2017, modificando la ragione sociale e la sede legale e produttiva dell'allevamento di cui al punto 2., come di seguito specificato:

- da: Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR), località Cà dei Frati n. 9,

- a: Soc. Agr. Corte Cà Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR), località Cà Frati n. 9;

4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente, il presente decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese